

ACCORDO

FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA

Il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, di seguito denominati "le Parti",

Riconoscendo l'importanza del turismo sia per le rispettive economie che per una maggiore comprensione ed amicizia fra i due popoli,

Convinti della necessità di promuovere un'attiva cooperazione nel campo del turismo tenuto conto delle rispettive potenzialità,

Considerando l'interesse che le due Parti attribuiscono alla cooperazione europea nel campo del turismo,

Considerando la volontà delle due Parti di intraprendere ogni azione mirante a preservare le risorse naturali ambienti e culturali al fine di assicurare uno sviluppo turistico durevole,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti porranno particolare cura allo sviluppo ed al rafforzamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura e delle tradizioni del loro popoli.

Le Parti si adopereranno per facilitare la cooperazione tra le imprese, organizzazioni, istituzioni e gli enti di entrambi i Paesi competenti nel settore del turismo.

ARTICOLO 2

Le Parti si adopereranno per rafforzare la collaborazione e per promuovere lo sviluppo del settore turistico e incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del turismo e del marketing turistico, collaborando nei settori della formazione e della ricerca tecnologica al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti turistici nel rispetto delle proprie leggi e norme di vigore.

ARTICOLO 3

Le Parti favoriranno per quanto possibile:

- a) la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche al fine di scambiarsi le rispettive esperienze;
- b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
- c) lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici;
- d) lo scambio di esperienze e informazioni in materia di legislazione turistica ed ambientale.

ARTICOLO 4

Le Parti incoraggeranno la cooperazione in materia di formazione professionale e faciliteranno lo scambio di informazioni sui programmi di insegnamento in materia turistica ed esploreranno, con le Amministrazioni nazionali competenti, la possibilità di effettuare stages nel settore turistico alberghiero.

ARTICOLO 5

Le Parti si adopereranno per la realizzazione di programmi di ricerca nei settori del turismo di comune interesse concernenti la formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le informazioni sugli studi effettuati, così come sui risultati della loro applicazione.

ARTICOLO 6

Le Parti compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i rispettivi Organismi anche nel contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del turismo e si scambieranno informazioni concernenti i risultati rispettivamente conseguiti in questo campo.

ARTICOLO 7

Tutte le forme di collaborazione derivanti dalla applicazione del presente Accordo saranno realizzate in conformità con le legislazioni in vigore nei due Paesi ed entro i limiti dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci nazionali.

ARTICOLO 8

Per dare applicazione al presente Accordo nonché per concordarne i programmi esecutivi, le Parti decidono di costituire una Commissione Mista incaricata di esaminare e di formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi.

Tale Commissione avrà il compito di redigere programmi e gestire operativamente i progetti approvati dalle Parti.

ARTICOLO 9

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento della ultima notifica scritta.


Il presente Accordo avrà la durata di cinque (5) anni e sarà prorogato tacitamente per periodi aggiuntivi della durata di un (1) anno, salvo in caso di denuncia da parte di una delle Parti contraenti da effettuare per iscritto per le vie diplomatiche almeno sei (6) mesi prima della sua scadenza.

La denuncia dell'Accordo non influirà sulla realizzazione dei programmi e sui progetti formalizzati durante il periodo di validità dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Sofia il giorno 19 maggio 2009, in 2 (due) originali nelle lingue italiana, bulgara ed inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

